

REGOLAMENTO (CE) N. 119/97 DEL CONSIGLIO

del 20 gennaio 1997

che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di alcuni tipi di meccanismi per la legatura di fogli originari della Malaysia e della Repubblica popolare cinese e decide la riscossione definitiva dei dazi antidumping provvisori imposti su tali importazioni

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea⁽¹⁾, in particolare gli articoli 9 e 23,

vista la proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

I. MISURE PROVVISORIE

- (1) Con il regolamento (CE) n. 1465/96 della Commissione⁽²⁾ (in appresso «regolamento provvisorio») sono stati istituiti dazi antidumping provvisori sulle importazioni nella Comunità di alcuni tipi di meccanismi per la legatura di fogli di cui al codice NC ex 8305 10 00, originari della Malaysia e della Repubblica popolare cinese.

II. FASE SUCCESSIVA DEL PROCEDIMENTO

- (2) Dopo l'istituzione delle misure antidumping provvisorie, alcune parti interessate hanno comunicato per iscritto le loro osservazioni.
- (3) Le parti che ne hanno fatto richiesta hanno ottenuto la possibilità di essere sentite dalla Commissione.

- (4) La Commissione ha continuato a chiedere a verificare tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini delle risultanze definitive.

- (5) Le parti sono state informate dei fatti e delle considerazioni essenziali in base ai quali si intendeva raccomandare l'imposizione di dazi antidumping definitivi e la riscossione definitiva degli importi depositati a titolo di dazi provvisori. È stato inoltre concesso loro un periodo entro il quale comunicare le loro osservazioni dopo aver ricevuto le informazioni in questione.

- (6) Le osservazioni comunicate oralmente e per iscritto dalle parti interessate sono state esaminate e, ove ritenuto opportuno, prese in considerazione ai fini delle risultanze definitive della Commissione.

III. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

- (7) Ai fini delle conclusioni preliminari, la Commissione ha considerato i meccanismi per la legatura di fogli (in appresso «meccanismi») prodotti e venduti nella Comunità, i meccanismi prodotti e venduti in Malaysia e quelli esportati verso la Comunità dalla Malaysia e dalla Repubblica popolare cinese come «prodotti simili» ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 384/96 (in appresso «regolamento di base»), in quanto o sono identici o hanno caratteristiche molto simili.

- (8) Un importatore, che è anche produttore del prodotto a valle (vale a dire fabbricante di classificatori e di altri articoli di cancelleria), ha ribadito quanto sostenuto precedentemente, ossia che i meccanismi con 17 e 23 anelli non sono prodotti simili a quelli «standard» con 2 o 4 anelli e che pertanto dovrebbero esser esclusi dall'ambito del procedimento.

- (9) A sostegno di tale affermazione, l'importatore ha osservato che la denuncia citava soltanto i mecca-

⁽¹⁾ GU n. L 56 del 6. 3. 1996, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 187 del 26. 7. 1996, pag. 47.